

Legge regionale 03 maggio 2019 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Capo I

(Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione Europea, valorizza e promuove le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità, proprie di ciascuna Comunità del Friuli Venezia Giulia.

2. La Regione individua percorsi, modalità, contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuità presente e futura.

Art. 2

(Sagre e feste locali e fiere tradizionali)

1. Ai fini della presente legge, si intendono, per sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento.